

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ARTI DI STRADA

(Approvato con Deliberazione C.C. n. 24 del 31.3.2014 e modificato con deliberazione n. 41 del 10.7.2017 e n. 44 del 30.11.2020)

Indice:

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

- **ART. 1** - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
- **ART. 2** - DEFINIZIONI
- **ART. 3** - SOGGETTI DESTINATARI
- **ART. 4** - CAMPO DI APPLICAZIONE
- **ART. 5** - AREE DISPONIBILI
- **ART. 6** - TITOLO CONCESSORIO

TITOLO II - REQUISITI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI

- **ART. 7** - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE POSTAZIONI PER CONCESSIONI QUADRIENNALI
- **ART. 8** - REQUISITI PER L'ACCESSO AL TITOLO QUADRIENNALE
- **ART. 9** - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
- **ART. 10** - COMMISSIONE ESAMINATRICE
- **ART. 11** - ASSEGNAZIONE DELLE POSTAZIONI
- **ART. 12** - ROTAZIONE DELLE POSTAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELLE ESPRESSIONI ARTISTICHE DI STRADA A CARATTERE QUADRIENNALE
- **ART. 13** - REQUISITI E MODALITA' PER L'ACCESSO AL TITOLO CONCESSORIO TEMPORANEO

TITOLO III - CONDIZIONI GENERALI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ARTI DI STRADA

- **ART. 14** - CONDIZIONI RELATIVE ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLE ARTI DI STRADA
- **ART. 15** - CONTROLLI
- **ART. 16** - SANZIONI
- **ART. 17** - MISURE INTERDITTIVE
- **ART. 18** - NORME TRANSITORIE
- **ART. 19** - NORMA FINALE
- **ART. 20** - ABROGAZIONI

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1

OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Costituisce oggetto del presente Regolamento la disciplina dell'esercizio delle arti di strada nel territorio del Comune di Firenze.
2. Il Comune di Firenze, in attuazione degli artt. 9 e 33 della Costituzione della Repubblica Italiana, promuove lo sviluppo della cultura e la libertà dell'arte, ed assicura e sostiene tutte le forme di espressione artistica, valorizzando le vocazioni ed i talenti artistici.
3. Scopo del presente Regolamento è valorizzare ed incrementare le arti di strada, riconoscendo il valore della presenza storica nello svolgimento dell'attività di artista di strada, rendendo il territorio del Comune di Firenze ospitale verso le stesse, mediante la promozione delle attività a carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio, esercitate in spazi aperti al pubblico del territorio comunale con i vincoli e nei limiti imposti dal presente Regolamento.

Il Comune di Firenze intende:

- sviluppare la funzione di coesione sociale dell'arte anche nelle sue espressioni di strada;
- contribuire, mediante l'arte di strada, allo sviluppo del territorio anche attraverso la riqualificazione degli spazi assegnati agli artisti;
- porre in essere le basi per l'espressione di nuove professionalità e mestieri che consentano di promuovere giovani talenti anche attraverso attività di ricerca e sperimentazione di linguaggi, di scambio di proposte con vari profili culturali, di confronto e di esperienze innovative.

ART. 2

DEFINIZIONI

1. Sono considerate "**arti di strada**" le attività artistiche e creative proprie delle arti, svolte individualmente o in gruppo, in spazi aperti al pubblico, secondo le tipologie di cui ai successivi commi 2 e 3.
2. Sono considerate "**espressioni artistiche di strada**" tutte le attività di cui al precedente comma che non prevedono un corrispettivo predeterminato per la prestazione e/o un titolo di accesso per la partecipazione del pubblico, ferma restando la possibilità di raccogliere offerte libere.
Ad esclusivo titolo di esempio, e senza carattere esaustivo, rientrano in questa categoria le attività di: madonnari, acrobati, giocolieri, equilibristi, contorsionisti, cantastorie, attori di strada, clowns, statue viventi, mimi, fachiri, mangiafuoco, burattinai, danzatori, musicisti, one man band, street band.
3. Sono considerati "**mestieri artistici di strada**" le attività di cui al primo comma, finalizzate alla produzione e vendita al pubblico delle opere a carattere artistico-espressivo per le quali venga richiesto uno specifico corrispettivo. In questa seconda categoria rientrano a titolo di esempio, e senza carattere esaustivo: pittori, ritrattisti, scultori, fotografi, mosaicisti, finger's art, scultori di palloncini.
4. Sono considerati artisti di strada la singola persona o gruppi di persone che svolgono le attività di cui al comma 1.

ART. 3

SOGGETTI DESTINATARI

Sono destinatari del presente regolamento gli artisti di strada che, in base alle proprie abilità e competenze artistiche e/o professionali svolgano arti di strada, rendano espressioni artistiche di strada e mestieri artistici di strada.

ART. 4

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica alle attività di cui all'art. 2.
2. Sono esclusi dalla applicazione del presente regolamento:
 - a) gli artisti di strada che operano in locali o aree private;
 - b) gli esercenti lo spettacolo viaggiante;
 - c) le attività di pubblico spettacolo di cui all'art. 68 TULPS;
 - d) le attività di artigianato e tutte le attività che abbiano carattere diverso da quello artistico - espressivo.

ART. 5 AREE DISPONIBILI

1. Sul territorio del Comune di Firenze, le “arti di strada” sono autorizzate, con le modalità di cui ai successivi artt. 8 e 13, esclusivamente nelle postazioni, con le rispettive fasce orarie, individuate dalla Giunta con apposita deliberazione, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle condizioni ambientali, dei pareri espressi dalle competenti Direzioni Comunali e delle proposte presentate dai Quartieri e dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni rappresentative delle arti di strada a livello nazionale e locale, nel rispetto del Decreto Legislativo 42/2004.

2. Allo scopo di incoraggiare le attività di nuovi artisti, la Giunta individua altresì appositi spazi per l'esercizio dell'attività a carattere “temporaneo”, garantendo un equilibrio fra le postazioni dedicate alle attività esercitate con concessione quadriennale e quelle esercitate con concessione temporanea.

3. Le aree di cui ai commi precedenti si qualificano come:

- a) “aree di libero esercizio”, senza alcuna limitazione o prescrizione rispetto a specifiche tipologie artistiche;
- b) “aree inibite all'amplificazione”, indisponibili ad attività che prevedano l'uso di sistemi di amplificazione di qualsiasi genere;
- c) “aree riservate alle espressioni artistiche”, nelle quali sono ammesse esclusivamente le attività di cui all'art. 2 comma 2;
- d) “aree riservate ai mestieri artistici”, nelle quali sono ammesse esclusivamente le attività di cui all'art. 2 comma 3;
- e) “aree di speciale interesse pubblico”; aree che per la particolare rilevanza ambientale possono essere soggette a specifiche prescrizioni, limitazioni o estensioni.

4. L'area di massima occupazione per ciascuna postazione è di mq. 2,00, comprensiva dello spazio per gli strumenti e le attrezzature strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività. Per le aree destinate all'attività di “madonnaro” l'occupazione non deve essere inferiore a mq. 5. Per l'esercizio di arte di strada da parte di gruppi, l'ampiezza massima di ciascuna postazione è di mq 3,00. Il lato minimo di ogni postazione con superficie maggiore di 1 mq. non può essere inferiore a 1 metro.

5. L'ampiezza delle apposite piazzole riservate all'attività di “madonnaro” sarà individuata con apposito atto.

6. Al fine della valorizzazione delle postazioni che saranno individuate fuori dall'area Unesco, saranno definite politiche di agevolazione e semplificazione.

ART. 6 TITOLO CONCESSORIO

1. Per l'esercizio delle “arti di strada” è rilasciato un titolo di concessione di durata quadriennale o un titolo di concessione “temporaneo” nei termini indicati al successivo comma 2.

2. Le concessioni di suolo pubblico per le arti di strada a carattere temporaneo sono rilasciate per un solo periodo al mese per la durata massima di 7 giorni continuativi.

3. La concessione di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di espressioni artistiche di strada potrà essere richiesta per l'esibizione di un singolo artista o di un gruppo; la concessione richiesta da un gruppo è intestata in nome collettivo a tutti i componenti che potranno esibirsi anche in mancanza di uno o più dei componenti concessionari.

4. Nell'esercizio dell'attività di espressioni artistiche di strada, è riconosciuta al singolo artista la facoltà di esibirsi con un ospite per un solo periodo al mese e per un massimo di 7 giorni continuativi; tale attività non determina anzianità di presenza per l'ospite; la presenza dovrà essere comunicata all'Amministrazione, secondo le modalità indicate nel bando, almeno 5 giorni prima dell'esibizione.

TITOLO II **REQUISITI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI**

ART. 7 MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE POSTAZIONI PER CONCESSIONI QUADRIENNALI

1. Le postazioni individuate dalla Giunta sono assegnate a seguito di procedure ad evidenza pubblica attivate con bando per “attività ordinaria espressioni artistiche di strada”, e bando per “attività ordinaria mestieri artistici di strada”.

2. Ai giovani aspiranti all'esercizio dei mestieri artistici di strada – ovvero ai richiedenti che al momento di presentazione della domanda abbiano un'età compresa tra i 18 e i 26 anni - è riservato il 10%, arrotondato per eccesso, del numero delle postazioni totali individuate dalla Giunta per le attività di Arti di strada.
3. Le relative graduatorie, che vengono predisposte sulla base di quanto disposto dai successivi articoli del presente Regolamento, hanno una validità quadriennale.

ART. 8 REQUISITI PER L'ACCESSO AL TITOLO QUADRIENNALE

1. Chiunque intenda ottenere la concessione del suolo pubblico con titolo quadriennale per l'attività di Arti di strada deve, a pena di esclusione:
 - aver raggiunto la maggiore età;
 - essere cittadino italiano, o cittadino comunitario, o cittadino extracomunitario munito di permesso o carta di soggiorno;
 - essere in regola con gli obblighi previdenziali e fiscali di legge, nonché con il versamento dei canoni dovuti per l'occupazione del suolo pubblico e/o occupazione di aree di proprietà demaniale.
 - non essere in possesso di un titolo concessorio per le Arti di strada in altro Comune italiano o straniero superiore a 30 giorni.

Esclusivamente per chi intenda ottenere la concessione per "mestieri artistici di strada":

- non svolgere altra attività economica autonoma o attività dipendente con orario full time;

2. Il venire meno dei requisiti di cui ai punti precedenti nel periodo di validità della graduatoria determina la decadenza dalla eventuale concessione rilasciata e/o dalla collocazione nella graduatoria.
3. Ciascun candidato può presentare istanza di partecipazione ad una sola delle procedure di cui all'art. 7 comma 1, pena l'irricevibilità delle istanze successive alla prima in ordine cronologico di presentazione.
4. Ciascun candidato deve indicare nell'istanza, pena l'esclusione dalla graduatoria, l'ordine di preferenza tra tutte le postazioni individuate dalla Giunta e riportate nel bando

ART. 9 FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. Le graduatorie per l'attività di Arti di strada con concessione quadriennale sono predisposte tenendo conto dei seguenti elementi:
 - a) dei periodi di concessione pregressi per lo svolgimento dell'attività di arti di strada e dell'inserimento nella graduatoria relativa al bando precedente pur non avendo ottenuto alcuna concessione di suolo pubblico nel quadriennio stesso;
 - b) del curriculum vitae, che dovrà essere allegato all'istanza di partecipazione e che dovrà documentare il percorso artistico realizzato;
 - c) della presentazione della proposta artistica, che dovrà essere allegata all'istanza di partecipazione.

L'anzianità viene accertata d'ufficio.

2. In tutte le graduatorie, nel caso di collocazione nella stessa posizione, viene data precedenza al candidato più giovane di età.

ART. 10 COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. Per lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica verranno designate dal Direttore della Direzione Attività Economiche, distinte commissioni che dovranno valutare gli elementi di cui all'art. 9, comma 1, ai fini della redazione delle singole graduatorie. Di ciascuna commissione esaminatrice, dovrà essere parte un soggetto con curriculum vitae competente a giudicare le espressioni artistiche della categoria presa in esame.

ART. 11 ASSEGNAZIONE DELLE POSTAZIONI

1. L'Amministrazione, dopo l'approvazione delle graduatorie di cui all'art. 9, procede all'assegnazione delle postazioni individuate con deliberazione della Giunta per l'esercizio dell'attività dei mestieri artistici di strada, riservando il 10%, arrotondato per eccesso, ai giovani esercenti mestieri artistici di strada secondo il seguente ordine:

- Si procede prioritariamente all'assegnazione delle postazioni per l'ordinaria attività seguendo l'ordine di collocazione nella apposita graduatoria di cui all'art. 9 e l'ordine di preferenza fra le postazioni stesse che ciascun candidato ha indicato nell'istanza.
- Successivamente, si procede all'assegnazione delle postazioni ai giovani esercenti mestieri artistici di strada seguendo l'ordine di collocazione nella apposita graduatoria di cui all'art. 9 e l'ordine di preferenza fra le postazioni stesse che ciascun candidato ha indicato nell'istanza.

2. Qualora dopo l'assegnazione di cui ai precedenti commi si accertino postazioni disponibili a qualunque titolo, si procede all'assegnazione delle postazioni vacanti seguendo l'ordine della graduatoria per l'attività ordinaria tra i candidati che non hanno ottenuto concessione, salvo il rispetto della quota riservata ai giovani.

3. Le postazioni individuate con deliberazione della Giunta per l'esercizio dell'attività di espressione artistica di strada sono assegnate seguendo l'ordine di collocazione nell'apposita graduatoria e secondo i criteri di cui al successivo art. 12.

4. La postazione assegnata sarà comunicata ai singoli richiedenti, che, entro e non oltre 15 gg. dal ricevimento della comunicazione di assegnazione, dovranno accettare la postazione assegnata, nonché gli obblighi relativi all'espletamento dell'attività di cui al successivo art. 14.

In mancanza di ciò i medesimi saranno considerati rinunciari.

5. Nel caso di esaurimento della graduatoria per l'esercizio dell'attività di arti di strada, le postazioni non assegnate vengono messe a disposizione dell'attività a carattere temporaneo;

6. La concessione di suolo pubblico ha validità quadriennale e, ai soli fini del calcolo del canone di occupazione di suolo pubblico, si considera decorrente dal 1 gennaio dell'anno di rilascio fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

7. Le concessioni rilasciate nel corso del quadriennio hanno comunque la stessa scadenza delle concessioni di cui al comma 1.

8. Gli spazi assegnati e la griglia di rotazione di cui all'art. 7 saranno pubblicizzati in rete civica in modo tale da consentire al cittadino e/o al visitatore di conoscere luoghi e orari della attività artistiche presenti ogni giorno in città.

ART. 12

ROTAZIONE DELLE POSTAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELLE ESPRESSIONI ARTISTICHE DI STRADA A CARATTERE "QUADRIENNALE"

1. Lo svolgimento dell'attività con concessione "quadriennale" per le espressioni artistiche di strada è inizialmente disciplinato da un meccanismo di rotazione settimanale tra le singole postazioni, individuate sulla base di quanto previsto nell'art. 5 del presente Regolamento. Tale meccanismo di rotazione dovrà concedere, un riconoscimento all'anzianità di utilizzo regolare della concessione, prevedendo la presenza sulla postazione "storica" dell'artista con tali requisiti per almeno un giorno la settimana ogni 5 anni di utilizzo regolare della concessione. La storicità di presenza di un artista si intende sulla postazione e non sul turno orario. Questa priorità può essere riconosciuta fino ad un massimo di 3 giorni la settimana. Gli altri 4 giorni dovranno essere in rotazione sulle altre postazioni previste per quel tipo di performance. Dei 3 giorni possibili, uno solo dovrà cadere tra venerdì, sabato e domenica. Nel caso che un artista storico non abbia più a disposizione la postazione originaria, a questo viene riconosciuta priorità di scelta tra quelle compatibili per tipologia. Esercitata la scelta da parte degli artisti con postazione storica, per i restanti giorni della settimana saranno assegnate ai medesimi le postazioni ammissibili con il meccanismo casuale (sorteggio).

2. Si definisce postazione "storica" una qualunque postazione su cui un concessionario abbia maturato almeno 5 anni di anzianità.

3. Nello svolgimento dell'attività con concessione "quadriennale" di Madonnari, la turnazione sarà di due giorni alla volta ed ogni Madonnaro potrà avere al massimo due turni alla settimana

ART. 13

REQUISITI E MODALITA' PER L'ACCESSO AL TITOLO CONCESSORIO TEMPORANEO

1. Chiunque intenda ottenere la concessione per lo svolgimento "delle arti di strada" con concessione "temporanea", deve:

- aver raggiunto la maggiore età;
- essere cittadino italiano, o cittadino comunitario, o cittadino extracomunitario munito di permesso o carta di soggiorno;
- non essere titolare di concessione di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di espressione artistica di strada o di mestiere artistico di strada con titolo quadriennale;
- accettare gli obblighi relativi all'espletamento dell'attività di cui al successivo art. 14.

2. Al fine di ottenere il titolo concessorio temporaneo, il richiedente utilizzerà un sistema informatizzato disponibile sul sito del Comune di Firenze, che gli consentirà di scegliere la postazione disponibile e contestualmente di inoltrare la richiesta di assegnazione della postazione prescelta.

TITOLO III
CONDIZIONI GENERALI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ARTI DI STRADA

Art. 14

CONDIZIONI RELATIVE ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLE ARTI DI STRADA

- a) L'attività dovrà essere esercitata esclusivamente dai soggetti autorizzati nelle località, postazioni e con gli orari e stabiliti dall'Amministrazione Comunale.
- b) L'esercizio dell'attività non dovrà in alcun modo intralciare il traffico veicolare e pedonale, né importunare i residenti ed i turisti.
- c) Non dovranno essere utilizzati animali per gli spettacoli in questione, né dovrà essere sparso sul suolo pubblico qualsiasi cibo per animali.
- d) Non dovranno essere ostacolati gli ingressi agli esercizi commerciali.
- e) Lo spazio assegnato non potrà essere sub-concesso ed utilizzato da altra persona, né a titolo gratuito, né oneroso.
- f) Dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta di ogni variazione rispetto alle dichiarazioni prodotte nell'istanza.
- g) L'operatore autorizzato è obbligato, limitatamente al luogo ed alla durata della sua attività, al mantenimento della pulizia nello spazio utilizzato e risponde di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi struttura di proprietà pubblica e privata.
- h) L'atto di autorizzazione/concessione dovrà essere sempre ostensibile agli organi di vigilanza, che ne facciano richiesta, unitamente a un documento di identità in corso di validità.
- i) L'attività dovrà svolgersi nel rispetto della normativa in materia dei diritti d'autore.
- j) In concomitanza di altre manifestazioni, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere l'utilizzo di specifiche postazioni, dandone comunicazione ai soggetti che ivi dovrebbero operare in base al meccanismo di turnazione o di concessione.
- k) Nello svolgimento dell'attività dovranno essere usati prodotti con propellenti senza CFC (cloro-floro-carburi) garantiti dalla certificazione di qualità totale e con pigmenti senza metalli pesanti e comunque dovrà essere rispettato tutto quanto previsto in materia igienico-sanitaria vigente.
- l) Sono vietate le attività che si esprimono nella realizzazione di oggetti e manufatti che si configurano come attività artigianale (realizzazione e rifinitura di monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili o simili).
- m) Sono vietate tutte le attività non svolte nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
- n) Sono vietate le attività che offendono il comune senso del pudore, e comunque tutte le attività già vietate da altre disposizioni di legge o regolamenti vigenti.
- o) E' vietato l'esercizio del commercio ambulante.
- p) E' vietata qualsiasi forma di pubblicità.
- q) Nell'esercizio dell'attività di arte di strada, ove è previsto l'utilizzo della musica, dovranno comunque essere rispettati il riposo e la quiete pubblica e in particolare non dovranno essere superati i limiti di zona previsti dalla vigente normativa comunale in materia di inquinamento acustico.
- r) Nell'esercizio dell'attività di espressione artistica di strada, l'artista non può chiedere il pagamento dei biglietti o comunque pretendere un corrispettivo di denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera.
- s) Nell'esercizio dell'attività di "madonnaro", devono essere utilizzati materiali e prodotti non indelebili e che non danneggiano il sito in cui si svolge l'esercizio medesimo, ovvero persone e cose. L'attività potrà essere svolta unicamente con l'utilizzo di colori e materiali lavabili tali da non danneggiare in alcun modo le pavimentazioni.
- t) Nell'esercizio dell'attività di mestiere artistico di strada, dovranno essere esposte e commercializzate opere di esclusiva esecuzione dell'operatore concessionario.
- u) Nell'esercizio dell'attività di pittore ritrattista, è ammessa l'esposizione e la commercializzazione di opere derivanti da incisioni, acquaforte ecc., che non derivino da procedimenti meccanici e fotomeccanici, litografici computerizzate e similari in tiratura limitata a 100 esemplari comprensivi di numeri romani, arabi e prove d'autore, in solo colore/i di stampa. Tali opere dovranno inoltre essere numerate e firmate dall'operatore concessionario. Le relative lastre dovranno essere biffate e sempre ostensibili agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta. Ogni opera esposta o commercializzata dovrà essere corredata da autentica del titolare della concessione che indichi la tecnica (es. acquerello, acquerello su matita, acquerello su china ecc.) nonché da firma autografa.
Di tali adempimenti l'operatore concessionario dovrà rendere apposita dichiarazione che dovrà essere sempre ostensibile agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta. Tale dichiarazione dovrà essere redatta sul fac-simile allegato al bando di concorso.
- v) Nell'esercizio dell'attività di pittore ritrattista, l'operatore concessionario dovrà esporre in spazio ben visibile al pubblico un cartello, fornito dall'Amministrazione Comunale, contenente:

- Logo del Comune di Firenze
 - la dizione nelle seguenti lingue (italiano, spagnolo, inglese, tedesco, francese, giapponese, russo) "PAGHERA' SOLO AD OPERA ESEGUITA, SE SARA' DI SUA SODDISFAZIONE".
 - Numero di concessione
 - Postazione assegnata
 - Periodo di validità della concessione
- w) Nell'esercizio dell'attività di arte di strada, con esclusione dell'attività di cui al punto v), l'operatore concessionario dovrà esporre in spazio ben visibile al pubblico un cartello, fornito dall'Amministrazione Comunale, contenente:
- Logo del Comune di Firenze
 - Numero di concessione e carattere della medesima
 - Tipologia di attività consentita
 - Griglia di rotazione con postazione e orari assegnati
 - Periodo di validità della concessione

ART. 15 CONTROLLI

Il controllo sull'osservanza delle norme del presente regolamento è esercitato dal personale della Polizia Municipale e degli altri organi a ciò preposti.

ART. 16 SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, quando non costituiscano reato, saranno punite con una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 da applicarsi con le modalità e i criteri previsti dalla legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i..

ART. 17 MISURE INTERDITTIVE

Quando a chi eserciti arti di strada vengono contestate tre violazioni al presente Regolamento nel corso di uno stesso anno solare, oltre alle sanzioni previste dall'art. 16, viene comminata la sanzione accessoria della sospensione dell'attività concessionata per mesi 4 e, qualora nello stesso anno solare vengano contestate ulteriori 2 violazioni, quest'ultima fattispecie comporta la decadenza dalla concessione e dalla graduatoria con conseguente perdita del punteggio relativo al quadriennio.

ART. 18 NORME TRANSITORIE

Le assegnazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento rimangono valide fino alla conclusione dei procedimenti di assegnazione.

ART. 19 NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda alle norme di carattere generale e al Regolamento Cosap (Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche) del Comune di Firenze.

ART. 20 ABROGAZIONI

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme e le disposizioni incompatibili con le prescrizioni del presente atto.